

COMUNE DI FAENZA

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento integra le disposizioni contenute nel regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche dati comunali approvato con atto C.C. n. 2262/132 del 02.04.1998. Così come previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali vengono previste norme di condotta e principi di organizzazione volti a ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati alle informazioni, nonché di alterazioni dei dati conseguenti ad abusi o ad eventi accidentali.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità e i limiti per il legittimo trattamento dei dati sensibili contenuti in archivi cartacei o in supporti informatici, al fine di garantire il rispetto della riservatezza quale diritto fondamentale dell'individuo.

Per dati sensibili si intendono le informazioni di carattere personale idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nonché i dati di carattere giudiziario.

Art. 3 Finalità del trattamento

Le finalità ed i limiti entro i quali possono essere trattati i dati sensibili sono definiti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti del Garante per la tutela dei dati personali.

Art. 4 Trattamento dei dati sensibili

I dati sensibili sono trattati nel rispetto dell'implementazione di particolari piani operativi che definiscono le misure minime di sicurezza suggerite dal Garante. Detti piani operativi sono approvati dalla Giunta comunale su proposta dei dirigenti nel rispetto dell'articolo 4 del regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche dati comunali approvato con atto C.C. n. 2262/132 del 02.04.1998.

Tali piani comprendono anche le fattispecie che non contemplano dati sensibili e, sulla base di un'attenta analisi dei rischi, si ispirano, a:

- a) criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure minime di sicurezza nonché le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali e alle banche dati;
- b) criteri e procedure per assicurare l'integrità dei dati e la sicurezza della loro trasmissione, soprattutto con riferimento agli strumenti telematici

Oltre agli obblighi specificamente previsti nelle leggi e nei provvedimenti del Garante, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato con logiche strettamente correlate alle finalità e agli scopi normativamente definiti e mediante forme di organizzazione dei dati con queste coerenti.

I Responsabili del trattamento verificano costantemente il rispetto delle norme comportamentali definite nei piani operativi e segnalano alla Conferenza dei Dirigenti eventuali suggerimenti per implementare le regole organizzative in occasione delle revisioni periodiche ai piani operativi stessi.

I Responsabili del trattamento eseguono periodiche verifiche al fine di accertare che le operazioni di trattamento siano conformi ai principi di stretta pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli obblighi e alle finalità definite da leggi e da provvedimenti del Garante.

Art.5 Obblighi nei confronti dell'interessato.

I dati sensibili strettamente pertinenti ad un procedimento sono forniti di regola dall'interessato. Le eventuali comunicazioni scritte inerenti i dati sensibili sono effettuate in plico chiuso direttamente all'interessato, o ad un suo delegato, a seguito di attenta verifica in merito alle rispettive identità. Nel caso di comunicazioni verbali, devono essere predisposto anche il rispetto di distanze di cortesia.

All'interessato devono essere fornite tutte le informazioni normativamente previste ai fini del legittimo trattamento dei dati.

Art. 6 Conservazione dei dati sensibili

In conformità ai principi normativamente definiti e nel rispetto dei piani operativi per la sicurezza delle banche dati, le informazioni di natura sensibile sono conservate, per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere alle finalità stabilite da leggi, da regolamenti o da disposizioni del Garante.

Qualora il dato sensibile acquisito possa impattare su ulteriori procedimenti che configurano benefici per gli interessati, i piani operativi adottati possono definire norme di conservazione specifiche.

E' comunque consentita la conservazione di informazioni di natura sensibile nel caso in cui gli stessi siano contenuti in documenti o atti per i quali sia prevista per legge l'archiviazione.

Art. 7 Comunicazione e diffusione dei dati sensibili

I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario, diffusi a soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità definiti dalla legge e dai provvedimenti del Garante.

Le informazioni sensibili contenute in atti deliberativi, determinazioni dirigenziali o altri provvedimenti destinati alla pubblicazione, sono trattate mediante l'utilizzazione di tecniche di cifratura o l'utilizzazione di codici identificativi che permettano di individuare gli interessati solo in caso di necessità. Sono escluse le deliberazioni e le determinazioni in cui il Comune è parte in procedimenti giudiziari o stragiudiziali.

Qualora i dati sensibili siano contenuti in allegati agli atti sopra indicati, è oggetto di pubblicazione esclusivamente il testo del provvedimento, mentre gli allegati vengono conservati a cura del responsabile del trattamento.

Ai fini della visione di atti amministrativi che contengano dati sensibili, la documentazione viene fornita nei limiti strettamente necessari per la cura o la difesa degli interessi giuridici rilevanti manifestati dai richiedenti all'atto della richiesta e adottando modalità di accesso in grado di tutelare la riservatezza dei terzi. L'estrazione di copia integrale di documenti che contengano dati sensibili è ammessa solo nelle ipotesi e nelle forme stabilite dalla normativa in materia.

La trasmissione di dati sensibili all'interno degli uffici e servizi dell'Amministrazione Comunale può avvenire solo in presenza di richiesta debitamente motivata rivolta al responsabile del trattamento ed è consentita solo quando, per la specificità delle funzioni del richiedente, tali informazioni siano indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Il responsabile del trattamento nella trasmissione di dati sensibili ad altri uffici e servizi dell'Amministrazione Comunale dispone l'utilizzo di ogni mezzo idoneo ad impedire la conoscenza dei relativi contenuti da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 8 Disposizioni finali e transitorie

In sede di prima applicazione, contestualmente al presente regolamento, si approvano appositi prospetti schematici per ogni tipologia di attività che implica il trattamento di dati sensibili. In tali prospetti, redatti secondo l'allegato modello proposto dal Garante, viene evidenziato il nesso che unisce le informazioni di natura sensibile e le tipologie di trattamenti eseguiti alle finalità di rilevante

interesse pubblico, specificamente individuate da disposizioni di legge o da provvedimento del Garante. L'approvazione delle attività di manutenzione e di aggiornamento delle schede viene demandata alla Giunta Comunale che vi provvede, su proposta della Conferenza dei Dirigenti, in sede di revisione dei piani operativi.

Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da norme di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di dati personali.

Resta in ogni caso fermo il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti in materia dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche dati comunali approvato con atto C.C. n. 2262/132 del 02.04.1998 e nelle norme di legge in materia.